



COMUNE DI MASERA
Provincia Verbano-Cusio-Ossola

DELIBERAZIONE N. 36

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: TRIBUTI LOCALI – RICHIESTA ESONERO PAGAMENTO ANNI 2010-2011-2012 E PARTE 2013 – ACCOGLIMENTO RELATIVAMENTE AGLI ANNI 2011-2012 E PARTE 2013.

L'anno duemilasedici, il giorno 21 del mese di aprile, alle ore 17.00, nella sala delle riunioni, convocata nei modi prescritti, si è riunita la GIUNTA COMUNALE.

Fatto l'appello nominale risultano:

COGNOME	NOME		PRESENTI	ASSENTI
BIANCHI	NORMA ANGELA	SINDACO	X	
CESPRINI	GIAMPAOLO	ASSESSORE	X	
PANZIERA	EMANUELE	ASSESSORE	X	
TOTALE			3	

Assiste il Segretario Comunale dr. BIGLIERI MAURO.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il Sindaco BIANCHI NORMA ANGELA assume la presidenza dell'adunanza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Atteso:

- che con propria istanza presentata in data 19.02.2016, prot. 406 di arrivo, il Sig. Di Maio Enzo e Vasino Maria Laura, residenti i in Masera, in qualità di proprietari dell'immobile sito in Via Veriago 35, chiedono la possibilità di esonero del pagamento Ici per gli anni 2010, 2011, 2012 e parte del 2013 in quanto al suddetto immobile, utilizzato come abitazione principale, è stata riconosciuto dall'Agenzia del Territorio di Verbania a seguito istanza n. VB005550/2013, la classificazione in categoria A/7, non soggetta nel periodo sopra indicato al pagamento dell'Ici come prima casa, invece dell'originaria classificazione in categoria A/8 soggetta al pagamento Ici/Imu;
- che l'Agenzia del Territorio con circolare del 26.10.2005, n. 11/T precisa che "... alla luce delle condivisibili indicazioni fornite dall'Avvocatura Generale dello Stato, può affermarsi che, se il riesame del classamento operato dall'Ufficio dell'Agenzia, in via autonoma o su istanza di parte, è qualificabile come esercizio della potestà di autotutela in quanto finalizzato ad eliminare un incongruenza derivanti da errori di inserimento dati oppure da erronee applicazioni dei principi dell'estimo catastale, la nuova rendita attribuita esplicherà efficacia retroattiva.." ed ancora " in relazione a tale ultimo delicato aspetto, peraltro, sembra assumere decisiva rilevanza la cennata connotazione attribuibile all'attività di autotutela nel peculiare settore catastale. In tale contesto, infatti, il procedimento emesso in sede di autotutela non appare qualificabile, strictu sensu, come mero atto modificato dalla rendita, secondo l'eccezione desumibile dall'art. 74 citato, ma piuttosto, ma come atto tendente a ripristinare la correttezza e/o la legittimità di un provvedimento (l'atto attributivo o modificativo della rendita) errato fin dall'origine, cioè fin dalla sua emanazione.

Visto che i suddetti Sigg. Di Maio Enzo e Vasino Maria Laura, risultano residenti nell'immobile di che trattasi dal 10.08.1998 e che il nuovo classamento è avvenuto in seguito di valutazione dello stato di fatto dell'unità immobiliare;

Ritenuto pertanto, a fronte di quanto evidenziato ai punti precedenti, di accogliere la richiesta presentata dai Sigg. Di Maio Enzo e Vasino Maria Laura esonerandoli dal pagamento dell'Ici/Imu relativamente per gli anni 2011, 2012 e parte del 2013, in quanto per il 2010 è già pervenuta la prescrizione di legge, all'immobile di proprietà ubicato il Via Veriago n. 35, utilizzato come abitazione principale;

Acquisiti i pareri favorevoli di competenza;

All'unanimità dei voti favorevoli espressi ai sensi di legge;

DELIBERA

Di accogliere la richiesta presentata dai Sigg. Di Maio Enzo e Vasino Maria Laura in data 19.02.2016 prot. n. 406, esonerandoli dal pagamento dell'Ici/Imu per gli anni 2011, 2012 e parte del 2013, per le ragioni di cui in premessa.

Di trasmettere la presente deliberazione all'Ufficio Tributi comunale per gli adempimenti di competenza ed ai Sigg. Di Maio Enzo e Vasino Maria Laura per opportuna conoscenza.